

CLVII.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — votazione per la nomina di due componenti della Commissione d'inchiesta per la marina militare in sostituzione di due dimissionari — Discussione del progetto di legge: « Concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno » (N. 314) — Nella discussione generale parlano il senatore Faina Eugenio, Serena, Vischi, Astengo relatore dell'Ufficio centrale e Venor. Luzzatti, ministro del tesoro — La discussione generale è chiusa — Si approva l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, accettato dal Governo, e modificato dai senatori Faina Eugenio e Del Zio — Senza discussione si approvano gli articoli del progetto di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di votazione — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultati delle due votazioni.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri del tesoro, della marina, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, della guerra.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 292. La Camera di commercio ed arti di Mantova fa voti perchè i biglietti di banca che dovrebbero restar prescritti col 30 giugno dell'anno corrente, siano rimborsati dai singoli Istituti ancora per cinque anni.

« 293. Lorenzo Bortolo ed altri tre uscieri del Ministero dell'istruzione pubblica fanno istanza al Senato perchè sia modificato il disegno di legge riguardante « Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali » (N. 322).

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedi di quindici giorni i senatori Pierantoni per motivi di famiglia, Saletta per motivi di ufficio.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione per la nomina di due componenti della Commissione d'inchiesta per la marina militare in sostituzione di due dimissionari.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione rimane aperta.

Se il Senato consente, affideremo lo spoglio delle schede ai senatori che funzionarono da scrutatori nella precedente votazione.

Così rimane stabilito.

Discussione del progetto di legge: « Concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno continentale » (N. 314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno continentale ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. *Stampato*, n. 314).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, per ordine d'iscrizione, il senatore Faina Eugenio.

FAINA E. Signori senatori, questo progetto di legge non ha la pretesa di risolvere il grave e ponderoso problema del Mezzogiorno. Lo stesso ministro proponente ha dichiarato nella relazione con la quale lo presentò all'altro ramo del Parlamento, che con esso s'inizia appena lo scioglimento della questione.

E infatti, la legge, sotto una modesta apparenza, sarà bensì feconda di grandi benefici; ma, nella sua sostanza, non impegna lo Stato, e nulla innova nella nostra legislazione in materia.

La sostanza della legge è questa: di appor-
tare alle provincie ed ai comuni quello stesso diritto che compete allo Stato, di convertire i propri debiti, approfittando del naturale ribasso dell'interesse.

Questo concetto geniale dell'onor. Luzzatti, proclamato nella legge del 1896, fu ribadito nella legge seguente del 1898, e fu elevato a principio giuridico nel primo articolo della legge del 1900, dove è espressamente derogato all'art. 1133 del Codice civile, per ciò che concerne il diritto dei riscatti e dei prestiti.

Non è il caso di discutere il principio in sé; sta il fatto che è consacrato nella nostra legislazione, e quindi i creditori delle provincie e dei comuni, sanno al pari dei creditori dello Stato, che il loro credito è sempre convertibile.

Non bastava però proclamare il principio, occorreva provvedere ai mezzi perchè questo principio venisse attuato, ed era naturale che gli occhi si rivolgessero subito alla Cassa depositi e prestiti, che accoglie depositi volontari e depositi per disposizione di legge. Ma la natura appunto di questi depositi, che sono in parte revocabili a volontà, e in parte pagabili a se-

conda le norme stabilite dalla legge, non permetteva che se ne distraesse una parte molto notevole dalla Cassa, senza correre il pericolo che lo Stato si trovasse in imbarazzo in qualche momento di crisi.

Epperò nella stessa legge del 1896, con la quale si intendeva provvedere ai bisogni urgenti della Sicilia, fu stabilito il principio della creazione di una Cassa speciale di credito comunale e provinciale, per attingere i mezzi della conversione non più ai depositi liberi, ma a capitali che volontariamente si impiegano in queste operazioni.

La Cassa non fu creata dalla stessa legge, fu creata più tardi dalla legge del 1898, e tutta la materia ne fu disciplinata dalla legge successiva del 1900.

Parrebbe che con queste due leggi tutto fosse risoluto, ma così non fu nella pratica; perchè il legislatore, temendo che le facilità accordate portassero per conseguenza un ingombro di titoli sul mercato, mise delle limitazioni a questo diritto di conversione. Si comprende che, se si fosse lasciato libero corso alla legge, e la sezione di credito comunale e provinciale avesse avuto l'obbligo di convertire su domanda di comuni e provincie tutto il debito comunale e provinciale, una massa enorme di titoli si sarebbe gettata sul mercato, e necessariamente avrebbe avuto la solita conseguenza delle emissioni eccessive, il ribasso cioè delle cartelle.

Di più un altro pericolo si temeva, ed era l'abuso del credito da parte dei comuni. Già molti dubitano che si sia per lo passato abusato del credito dai comuni e dalle provincie: quindi era savio partito mettere un freno anche a questa mania di crear debiti, e porre limiti di diversa natura. E così furono imposti limiti alla Cassa stessa di sovvenzioni, perchè tanto nella legge del 1896, quanto in quella successiva del 1898, fu stabilito che la somma da potersi impegnare annualmente dovesse essere determinata per legge, e che le operazioni non dovessero eccedere i limiti delle cifre da questa assegnati.

Altre limitazioni furono imposte ai comuni. La prima fu la designazione dei comuni e delle provincie ammesse a questo beneficio. Ho già citato la legge del 1896 creata per la Sicilia ed intestata con la denominazione: « Provvedimenti per la Sicilia ». Ma all'art. 9, ossia alla fine della legge, con un articolo aggiunto, fu

esteso il provvedimento anche all'isola di Sardegna, e dopo la Sardegna, anche ai comuni dell'isola d'Elba e del Giglio. Nondimeno furono tassativamente indicate le limitazioni nel numero delle provincie o dei comuni ammessi a questo beneficio di trasformazione, e nella legge del 1898 fu espressamente dichiarato che non erano soggetti a conversione i debiti contratti della Cassa depositi e prestiti. Questa limitazione fu gravissima, perchè è noto che la maggior parte dei debiti è precisamente con la Cassa depositi e prestiti.

Un altro limite che doveva funzionare automaticamente è quello della differenza, non fra l'interesse propriamente detto, ma fra le somme che annualmente comuni e provincie debbono pagare, secondo che contraggano mutui colla Cassa depositi e prestiti, o colla sezione di credito comunale e provinciale. Questa seconda forma d'operazione è più costosa della prima, tanto più costosa che, in seguito alla legge del 1898, poche conversioni sono state fatte con essa, perchè molte provincie e molti comuni hanno provato che era meglio rimanere col debito come era stato fatto precedentemente.

La legge attuale introduce una modificazione: diminuisce la differenza fra l'una e l'altra forma di credito, e crea un nuovo tipo di prestito al quale accorda dei favori speciali: voglio dire il tipo ad interesse decrescente che è un ritorno all'antico. La quota fissa fra sorte e interesse ha certo un beneficio notevole: quello di ridurre la quota da pagarsi annualmente ad una cifra relativamente tenue, cifra che secondo il presente disegno di legge, è ridotta al 4.65.

Ma può esservi una quota anche minore, con la forma di prestito a 50 anni. Forma pericolosa perchè con essa non si tien conto dell'incremento dei bisogni, il quale non è sempre in proporzione al naturale incremento della ricchezza. Se si potesse vedere che le due progressioni fossero perfettamente eguali e parallele si potrebbe stare tranquilli, ma ciò nella realtà non si verifica sempre, e di qui il pericolo al quale ho accennato.

La tendenza dunque a far prestiti è eccessiva: un freno occorre, e saviamente a mio credere è stato introdotto il secondo tipo, il quale è ad annualità costante per la sorte, e quindi ad interesse decrescente. Comincia, nel caso che esaminiamo, con l'aliquota del sei per cento,

e finisce al due e centesimi. Con questo tipo si mira ad aggravare di più il presente e ad alleggerire l'avvenire. È un provvedimento savio perchè nel tempo stesso è un freno a contrarre nuovi debiti, tiene conto del naturale incremento dei bisogni, e provvede ad un alleggerimento annuo graduale dei bilanci comunali e provinciali.

Non vi nascondo però che se è vero che l'interesse, col crescere della pubblica ricchezza, tende sempre a diminuire, la forma antica è matematicamente più vantaggiosa dell'ammortizzazione ad annualità decrescente, perchè la quota d'interesse nel primo tipo è minore nei primi anni e maggiore negli ultimi; nel secondo tipo è maggiore nei primi e minore negli ultimi. Di qui il beneficio di una futura conversione, che già è promessa nella legge del 1898, dove è detto che dopo dieci anni si può nuovamente tornare a convertire i debiti, ottenendo una naturale e graduale diminuzione degli interessi. In quei casi il beneficio col nuovo tipo è minore di quello che era col tipo precedente; ma i vantaggi della maggiore previdenza a cui si forzano i comuni e le provincie è così forte che, se potessi prendermi la libertà di raccomandare e dare un consiglio, direi che per la conversione si mantenga il tipo vecchio, e per i nuovi debiti non si adotti che il tipo nuovo ad annualità decrescenti.

Se non si pone questo freno, vi è il pericolo che i Comuni, alleggeriti momentaneamente delle quote che pagano annualmente, approfittino di queste somme per creare subito nuovi debiti e procedere a nuove spese. È vero che avremmo altresì nuovi lavori, ma l'alleggerimento del bilancio comunale non vi sarà più. Ecco la raccomandazione che io mi permetto di fare al Senato ed al ministro.

La legge è infine evidentemente così benefica, così equa, così giusta che era naturale sorgesse nell'Ufficio centrale del Senato il desiderio di estenderla a tutta l'Italia. E infatti l'Ufficio centrale del Senato propone un ordine del giorno con cui invita il Governo ad estendere a tutto il Regno il beneficio di questa legge. In una seconda parte dell'ordine del giorno, in materia di ordine, raccomanda molto saviamente una certa unificazione nei metodi per contrarre questi debiti, sia per le trasformazioni, sia per debiti nuovi; di questa seconda

parte non mi occupo affatto. Io credo che il ministro l'accederà senz'altro. Mi fermo un momento sulla prima.

Essa esprime un desiderio legittimo, un'aspirazione ragionevolissima, ma, nella pratica, la estensione a tutto il Regno della legge attuale a quali conseguenze porterebbe? Notate, signori che solo per effetto di questa legge sono 300 o 330 milioni circa che possono essere soggetti a conversione. Una parte potrà essere fatta colla Cassa depositi e prestiti, ma una parte sicuramente notevole dovrà farsi per mezzo delle cartelle comunali e provinciali.

Certo le condizioni del Credito italiano sono oggi favorevolissime. Quantunque le condizioni generali siano in questo momento difficili per il credito, il credito italiano si sostiene, in confronto al credito di altre nazioni anche più ricche di noi, molto lodevolmente. Ma giusto per questo non bisogna abusare, quando si ha una buona situazione, ed occorre invece procedere con molta più prudenza e molto maggior cautela, per non perdere la situazione acquistata. Quindi se si affrettasse l'operazione non solo per i 330 milioni, ma per tutta la massa di debiti che si dovrebbero convertire tutti in una volta, si correrebbe il rischio di scuotere quella solidità del credito nazionale che oggi abbiamo raggiunto, e di cui noi ci felicitiamo.

Per questa ragione io mi permetterei di pregare l'Ufficio centrale a voler accettare una leggera modificazione di forma; aggiungere cioè la parola « gradualmente » al primo inciso del suo ordine del giorno. Io non so se questo concetto era nella mente dell'Ufficio centrale; può anche essere, ma stando alla lettera dell'ordine del giorno non apparisce. Stando alla lettera parrebbe che una nuova legge dovesse puramente e semplicemente estendere a tutto il Regno le facoltà sancite da quella che discutiamo. Or se l'operazione si fa gradualmente, secondo i bisogni, non si corre il rischio a cui ho accennato, e si affretta il raggiungimento dello scopo. È naturale che emettendo gradualmente questi titoli che godono una fiducia illimitata, tanto vero che non si trovano sul mercato, si può operare in tempo relativamente breve, senza quasi che il mercato se ne accorga, e raggiungere il fine che l'Ufficio centrale del Senato si era prefisso.

Questa operazione graduale non fa che seguire la tradizione.

Difatti, cosa è avvenuto finora? Si è cominciato con la Sicilia; mentre si discuteva la legge per la Sicilia, si è creduto opportuno di estenderla alla Sardegna; sono poi venuti i comuni dell'isola dell'Elba e quelli del Giglio, e questo progresso ed allargamento non hanno portato nessuna preoccupazione.

I risultati sono stati felicissimi; oggi; proseguendo nella stessa tradizione, si estende al Mezzogiorno. Niente di più naturale che, non appena il severo custode del tesoro crederà giunto il momento opportuno, possa volta a volta, con una serie di leggi speciali, nel modo che crederà meglio, estendere questi benefici successivamente alle altre ragioni, o a quei comuni e quelle provincie che sembreranno più bisognevoli di questo provvedimento.

Perchè non bisogna crearsi delle illusioni. Le condizioni del Mezzogiorno sono evidentemente più gravi di quelle di tutte le altre regioni italiane e abbisognano di più gravi, di più arditissimi provvedimenti; ma non è detto che anche le altre regioni, che anche le altre provincie non si trovino in condizione tale che questo provvedimento, attuato in tempo, non possa recar loro benefici grandissimi, senza danno, nè della pubblica finanza, nè del pubblico credito. Si sa, è ripetuto fino a sazietà da tutti, che lo sviluppo della ricchezza procede dal Sud al Nord. Anche non volendo prendere alla lettera le statistiche prodotte in proposito, è certo che più o meno questo fatto si verifica quasi in tutto ciò che si riferisce allo sviluppo della ricchezza, alla cultura.

Se confrontate le varie statistiche, trovate dal più al meno sempre che si parte dal Mezzogiorno e, sfumando sfumando, si arriva alle regioni più, meritamente se vogliamo, fortunate dell'Alta Italia, dove le condizioni sono migliori.

E le regioni dell'Italia Centrale che meglio conosco non sono certamente in condizioni disagiate. Ivi l'aumento della ricchezza pubblica è notevole; però esse si sono trovate in condizioni difficili e speciali, soprattutto se le confrontiamo con altre.

Le città dell'Italia centrale sono quasi tutte in montagna o almeno in alta collina, e conseguentemente il provvedere ad uno dei bisogni principali dell'igiene, che è la condotta delle acque, è per queste città sempre più o meno difficile. Si tratta di condutture che in

proporzione alla importanza della città hanno costato spese enormi. Conosco delle città che hanno fatto fino a 42 chilometri di condotta per avere l'acqua. Inoltre la configurazione del territorio importa spese di viabilità molto maggiori che non nelle regioni di pianura.

Notate: anche la trasformazione dell'industria, che è stata difficilissima nel Mezzogiorno, nell'Italia centrale è stata un pò meno difficile, nell'Italia superiore ha avuto rapido sviluppo col passaggio dalla piccola alla grande industria, e ciò ha prodotta quella ricchezza di cui poi tutta l'Italia ha potuto usufruire, perchè la ricchezza dell'uno è in parte la ricchezza di tutti.

L'Italia centrale si trova poi in una condizione anche più strana: è una regione eminentemente artistica, forse è la regione d'Italia più visitata dagli stranieri. I bisogni dell'igiene pubblica sono quindi più sentiti, sia per antica tradizione di civiltà, sia per la continua presenza di forastieri, e per il continuo stimolo che viene loro dai visitatori che la percorrono.

Per queste considerazioni alcune delle nostre provincie, le Marche e l'Umbria ad esempio, si trovano oggi in condizioni tali che i loro bilanci sono, se non in uno stato disastroso, certo in condizioni tali che non hanno più nessun margine. Esse hanno impegnato tutte loro risorse; per fortuna non le hanno generalmente sorpassate, tranne qualche eccezione, ma son proprio su quell'estremo limite sul quale, se si persevera, se si resta nello stato attuale, non vi è più che un passo per cadere, non dirò nell'abisso, ma per lo meno in condizioni disagiate.

Ora se queste regioni potessero usufruire dei benefici di siffatta legge, troverebbero nel loro bilancio un modesto margine, che potrà impedire quella creazione di debiti, contro cui ho peccato protestato.

Vi sono alcune di queste città, che potrei citare, perchè non della mia regione, Ancona ad esempio, che è in condizioni così difficili che fin dal 1898 un progetto di legge, presentato dallo stesso onorevole Luzzatti, aveva pensato a migliorarle.

Io dico: provvediamo, finchè siamo in tempo, se non vogliamo aggiungere un comune di più alla lista ormai numerosa dei comuni che non sono più in condizioni di mantenere i loro impegni, e sono costretti a mancarvi, sia pure senza volontà.

Quel progetto non andò in porto, e le condizioni di Ancona non sono certamente migliorate; un provvedimento per quella città sarebbe in questo momento assai opportuno e, senza pregiudizio nè dello Stato nè del credito pubblico, si potrebbe salvare ancora un comune il quale si trova proprio sull'orlo del precipizio.

Questa raccomandazione faccio anche a nome di altri miei colleghi, che meglio di me conoscono le condizioni locali di quella città e di quella regione.

Per queste considerazioni parrebbe a prima vista che la via più semplice sarebbe di trasformare l'ordine del giorno presentato dalla Commissione in un articolo aggiuntivo; ma io non mi sentirei affatto il coraggio di farlo, e credo che molto giustamente l'Ufficio del Senato non ha voluto toccare nemmeno di una sillaba la legge che è stata presentata: è un'alta ragione politica quella che ce lo vieta. La legge porta il titolo «Provvedimenti per il Mezzogiorno continentale». È un atto di solidarietà nazionale che il Paese intende dare come un primo pegno del suo interesse per quelle regioni nobilissime, le quali per effetto di cause naturali, inevitabili, più che per incuria di uomini, si trovano oggi in condizioni meno prospere delle altre.

Là lo sviluppo della pubblica sicurezza è stato meno rapido ed è anche oggi meno rapido che altrove: e questa dimostrazione di solidarietà e di patriottismo merita che venga data ampiamente dal Senato, approvando la legge così come è, senza eccezioni di sorta. Io spero che l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, massime se si accetta la leggera modificazione da me proposta, e se sarà accettato anche dal ministro del tesoro, darà a lui il modo di provvedere ai bisogni non meno urgenti di quelli cui si è provveduto con le leggi precedenti e con la legge attuale, e ciò senza menomare il significato morale di una legge che è un nuovo pegno del sentimento unitario, del sentimento nazionale, della solidarietà di tutti quanti gli italiani nella buona come nella cattiva fortuna. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Abbia la cortesia di mandare le sue modificazioni in iscritto al banco della Presidenza.

Ha facoltà di parlare il senatore Serena.

SERENA. Veramente questa legge equa e benefica, come l'ha definita l'egregio senatore Faina, meritava un discorso come quello da lui pronunciato.

Io non farò un discorso, ma poche osservazioni e le farò nella discussione generale, perchè, se il ministro del tesoro, nella risposta che vorrà favorirmi, farà ad esse buon viso, le ri presenterò sotto la forma di emendamenti nella discussione dell'articolo a cui si riferiscono.

Riconosco anch'io con l'egregio relatore dell'Ufficio centrale che il Governo del Re merita tutta la lode per aver proposto questo disegno di legge che assicura alle provincie e ai comuni dell'Italia meridionale tutti que' vantaggi che sono stati brevemente, ma lucidamente, riassunti nella relazione del senatore Astengo.

Io però, e lo dichiaro subito e francamente, avrei desiderato che a quelle provincie e a quei comuni si fosse assicurato un maggiore e più speciale beneficio, riducendo l'interesse di tutti i prestiti concessi per riscatto di debiti, trasformazioni di prestiti e per opere pubbliche al tre e mezzo, o, quanto meno, al quattro per cento netto, e addossando allo Stato la differenza tra l'interesse posto a carico dei comuni e delle provincie e l'interesse normale stabilito per i prestiti.

Ero tanto convinto che questo provvedimento, adottato in altri casi speciali, sarebbe stato ampiamente giustificato nel caso presente che avevo già preparato e formulato un articolo da aggiungersi agli altri votati dall'altro ramo del Parlamento, ma il timore che questo articolo potesse non essere accolto dal ministro o dal Senato, mi ha trattenuto e mi trattiene dal presentarlo. Mi limiterò quindi a fare poche osservazioni sopra un articolo che non riguarda la parte finanziaria della legge. *Multa renascentur quae iam cecidere*. Nelle provincie meridionali, prima della introduzione delle leggi e gli istituti della Francia imperiale, vi fu per secoli un supremo tribunale detto la *Regia Camera della Sommara*, che tra le altre attribuzioni aveva pur quella di una quasi tutela dei comuni e dell'amministrazione di quei comuni i quali, sovraccarichi di debiti, venivano *dedotti in patrimonio* o dichiarati *insolventi*, come ora si dice; deduzione in patrimonio o insolvenza che equivalgono alla parola *fallimento* che oggi tutti adoperiamo.

La Regia Camera della Sommara, per mezzo dei suoi reggenti, dei suoi razionali, dei suoi scrivani formava gli *stati discussi* o bilanci dei comuni (e sono rimasti celebri gli *stati discussi* dal reggente Tappia) amministrava le rendite dei comuni e per conto loro pagava le tasse fiscali e gl'interessi ai creditori *iscalari* ed ai creditori *strumentari*.

La Commissione Reale, istituita con la legge del 17 maggio 1900, non è ancora la Regia Camera della Sommara, ma mi pare che si avvii ad esserlo. Essa, sono il primo a riconoscerlo, sinora ha reso utili servizi ai comuni del Mezzogiorno, pur non essendo che un corpo semplicemente consultivo; ma ho paura che col tempo finisca col diventare un vero Ministero, accentrando in sè tutta la tutela degli enti locali, tanto più quando si consideri che noi, per affermare la nostra modernità, abbiamo cominciato a fare qualche cosa di veramente nuovo e di eccezionale, applicando l'articolo 831 del Codice di commercio, applicando cioè l'istituto del concordato anche ai creditori dei comuni.

Dico la verità, questa deroga al diritto comune la subisco, ma non la intendo, e temo che si possa andare più innanzi.

E perchè ha questa paura il senatore Serena, dirà il ministro del tesoro? Non lo nascondo, la paura deriva in parte dalla lettura dell'art. 5 del disegno di legge, che nel suo capoverso dice così: « Alla detta Commissione sono aggiunti, per la trattazione di tutti gli affari di sua competenza, tre funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno in rappresentanza della Cassa di depositi e prestiti ».

Ora io mi rassegnerei se il ministro non accettasse l'articolo relativo alla riduzione del tasso degli interessi che avevo preparato, e che non oso presentare; ma non mi rassegnerei volentieri se non accogliesse la preghiera che gli rivolgo, di sopprimere il capoverso dell'articolo 5.

Nella Commissione Reale istituita con la legge del 17 maggio 1900 s'intese di dare la prevalenza alla rappresentanza dei Corpi e delle autorità preposte alla suprema tutela e vigilanza degli Enti locali (due consiglieri di Stato e due funzionari del Ministero dell'interno). Ed era naturale, perchè la Commissione ha funzioni essenzialmente di vigilanza e di tutela sugli

Enti locali. Perchè si vogliono ora introdurre altri tre funzionari del Ministero del tesoro?

Non ne vedo la ragione, l'opportunità e la necessità. Si tratta forse di illuminare la Commissione su tutto ciò che riguarda la Cassa di depositi e prestiti? Ma questa ha già un funzionario superiore che la rappresenta.

Se poi si tratta di garantire la Cassa nella concessione e nella somministrazione del prestito, non si deve dimenticare che la Commissione Reale, per ora non è che un corpo consultivo, il quale non fa che dare un parere sulla convenienza per l'Ente debitore di contrarre il prestito, ma la concessione del mutuo è fatta per decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, sentita la Cassa dei depositi e prestiti, sentito il Consiglio d'amministrazione della stessa Cassa, e previo il nulla osta della Corte dei conti; dunque l'istituto mutuante, essendo garantito e rappresentato, non vi ha alcuna necessità d'aggiungere nella Commissione altri tre funzionari del Ministero del tesoro.

E, badi l'onor. ministro, i comuni e le provincie possono contrarre prestiti non solo con la Cassa depositi e prestiti, ma anche con le Casse di risparmio e coi privati. Se assegneremo all'Ente mutuante il compito di tutore dei comuni e delle provincie, finiremo col sostituire le Casse di risparmio e gli altri istituti privati al prefetto e alla Giunta provinciale amministrativa, a cui ora spetta la vigilanza e la tutela degli Enti locali.

Io spero che queste poche osservazioni persuaderanno l'onor. ministro ad accogliere la mia preghiera, di sopprimere il capoverso dell'art. 5. Mi pare che le mie ragioni siano fondate, e duolmi di non vedere l'onor. ministro dell'interno, perchè avrei rivolto anche a lui la preghiera che ora rivolgo al mio illustre amico, l'onor. ministro del tesoro.

Il ministro dell'interno che è a capo di tutte le autorità alle quali è affidata la vigilanza e la tutela dei comuni e delle provincie, avrebbe potuto valutare fin d'ora le possibili conseguenze della disposizione che io vorrei vedere soppressa.

In qualunque modo, assicuro l'onor. ministro del tesoro che io pure desidero vivamente che questa legge, pel suo carattere eminentemente politico, come ha detto l'onor. Faina, possa subito entrare in porto.

Solo mi permetto di fargli osservare che, se accetterà la proposta soppressione del capoverso dell'art. 5, non si tarderà di molto l'applicazione di questa legge, che anch'io ritengo utile alle regioni del Mezzogiorno e di cui do ampia lode al Governo proponente. (*Approvazioni*).

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Per le ragioni dette dall'onor. senatore Faina, che a nome della regione nella quale sono nato ho il dovere di ringraziare, oso pregare il senatore Serena di non insistere nel proponimento di presentare l'emendamento preannunciato da lui.

Dico subito che la mia preghiera non è ispirata da un concetto diverso dal suo in merito, anzi in ciò sono perfettamente d'accordo con lui; ma dalla ragione che mi dispiacerebbe di ritardare, sia pure di pochi giorni, l'approvazione di questa legge, la quale più che apportatrice di veri e grandi benefici, sarà alla regione del Mezzogiorno d'Italia annunziatrice di quella solidarietà d'intenti e di propositi sempre invocati, e dai quali molto ci aspettiamo.

In verità se un qualche emendamento si dovesse proporre, io l'altro sosterrai, l'altro, al quale il senatore Serena medesimo ha fatto cenno, cioè della diminuzione del tasso degli interessi col concorso dello Stato, perchè sono sicuro di non portare nocimento allo Stato e di proporre cosa conforme all'attuale regime degli interessi in Italia e di chiedere cosa utile.

Ma neppure su questo si dovrebbe insistere, perchè, l'ho già detto, ritengo che ormai intorno ai provvedimenti per le provincie meridionali sia il tempo di uscire dal campo delle semplici promesse e di entrare sollecitamente in quello dei provvedimenti veri ed effettivi.

Da questa legge credo che lo Stato non abbia nulla a temere perchè, tutto sommato, essa si propone di riscattare debiti già contratti e quindi di prendersi tutte le garanzie che già avevano i creditori, o di trasformare prestiti già concessi. In un punto solo lo Stato potrebbe correre qualche pericolo, e sarebbe quello della concessione di nuovi crediti per nuove opere pubbliche; ma sappiamo che non basterà la sola richiesta per farne la concessione; lo Stato dispone di tanti mezzi per garantirsi, epperò mentre lo Stato,

volendo, non si esporrà a rischi, le condizioni dei comuni potranno avere qualche sollievo.

Dico subito che se davvero è un beneficio, come riconosco, quello che la presente legge apporterà alle provincie meridionali, eguale a quello già apportato alle isole, unirò assai volentieri il mio voto a favore dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e emendato dal senatore Faina perchè il beneficio sia esteso a tutte le altre regioni d'Italia.

Mi permetta ora il Senato di rivolgere in questa occasione all'illustre ministro del tesoro, mio amico onor. Luzzatti, un ricordo, per quanto non perfettamente attinente all'oggetto di questa legge, ma alquanto connesso al concetto accennato da tutti, cioè di volere migliorare le condizioni delle Provincie meridionali, di volerne far risorgere il credito, di volerne sistemare gli interessi degli enti locali, appunto per avviare alla sistemazione di quelli dei privati cittadini.

La preghiera è questa: l'onorevole ministro con la sua esposizione finanziaria promise di presentare subito al Parlamento la legge sul credito ipotecario, e di provvedere principalmente ad una diversa sistemazione del credito fondiario.

Non devo dire al Senato che già sa, non devo dirlo al ministro del tesoro, che è maestro in questa materia, di quanto beneficio sarebbe una legge somigliante per le provincie meridionali, ove specialmente i debitori del credito fondiario sono minacciati tutti da una espropriazione forzata.

Comprendo le presenti difficoltà che devono aver consigliato il ministro del tesoro a non presentare subito l'accennata legge, ma sarei tanto lieto, nell'interesse della mia regione, e a nome della medesima ringrazierei il ministro se egli mi volesse e potesse promettere che cioè quella legge non sarà dimenticata, e sarà, in un tempo relativamente sollecito, presentata al Parlamento.

Detto questo è inutile dichiarare che darò assai volentieri il mio voto favorevole a questa legge, come assai volentieri approverò l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale, anche modificato nei termini di prudenza consigliati dal senatore Faina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Astengo, relatore.

La prego di pronunciarsi sull'aggiunta pro-

posta dal senatore Faina, il quale vorrebbe che laddove si dice « estendere » si aggiunga la parola « gradualmente ».

ASTENGO, *relatore*. L'Ufficio centrale risponde anzitutto che accetta con piacere l'aggiunta del senatore Faina al proposto ordine del giorno; aggiunta che è giusta, che era nel nostro concetto, e che nello spirito del nostro ordine del giorno era sottintesa. I comuni che sono carichi di debiti, non sono soltanto quelli del continente napoletano, ma pur troppo lo sono in quasi tutta l'Italia, ed ecco la ragione per cui l'Ufficio centrale vorrebbe unificare queste leggi fatte a spizzico con procedimenti intralciati, diversi l'un dall'altro, e vorrebbe tutta una legislazione uniforme sulla materia. Dolorosamente da qualche anno si è inaugurato un nuovo sistema nella nostra legislazione, quello di dichiarare falliti i comuni; è una trovata nuova; per me non ho mai capito che si possa dichiarare il fallimento di un comune; un ente morale non dovrebbe mai essere dichiarato fallito, costringendo così i creditori a venire con esso a concordato come si fa coi privati; tutto ciò non entra nella mia coscienza, direi amministrativa; ma oggi è una legge e Dio perdoni chi ha suggerito questa trovata.

L'onorevole Serena ha fatto una proposta giustissima di ridurre l'interesse al tre e mezzo o al quattro, ciò che sarebbe un vero e leale vantaggio per i comuni del continente napoletano; intendiamoci, vorrei la riduzione del tasso al tre e mezzo, perchè al quattro abbiamo già le cartelle del credito comunale che sono al quattro netto...

SERENA. Io dicevo al 4 netto, almeno...

ASTENGO, *relatore*. ... Ma l'Ufficio centrale, pur riconoscendone l'importanza e la opportunità, per ragioni eminentemente politiche non ha creduto di dover toccare la legge in nulla, come fu approvata dalla Camera dei deputati, e ha creduto fosse bene che il progetto si approvasse al più presto per dar prova di solidarietà anche verso le provincie continentali del Mezzogiorno.

In quanto alla osservazione dell'egregio senatore Serena che l'aggiunta di altri tre membri in rappresentanza del Ministero del tesoro nella Commissione, Reale snatura l'indole della Commissione stessa, che è Commissione eminentemente di tutela per gli enti locali, mentre invece

diventa una Commissione, direi, incardinata nel Ministero del tesoro, io divido l'opinione dell'onorevole Serena, la divido completamente, trovo anch'io che sono troppi; mi pare che bastasse il rappresentante che già vi è ora del Ministero del tesoro; ma non abbiamo creduto di fare la proposta di rimandare la legge alla Camera per questa aggiunta. Ma riconosco anch'io la giustezza dell'osservazione dell'onorevole Serena, tanto è vero che ebbi occasione anche di tenerne discorso con l'onorevole ministro del tesoro, e le ragioni che allora mi disse, per quanto autorevoli, del tutto non mi persuasero; ma, comunque sia, l'Ufficio centrale non crede sia il caso ora di insistere.

Del resto io mi limiterò a dire poche altre parole ancora, perchè vedo che siamo tutti di accordo nell'approvare questo disegno di legge.

Questa legge sarà assai benefica, per quanto il campo sia già stato mietuto dalla Commissione Reale pel credito comunale e provinciale, che ha già concordato i debiti di molti comuni del continente napoletano, di quelli più importanti, e citerò, ad esempio, come l'onor. Serena sa di certo, i debiti della provincia di Bari, e di quel comune.

Ad ogni modo è bene che questo disegno di legge arrivi prestissimo in porto.

Dopo di che, visto che nessuno di noi ha parlato contro questo disegno di legge, a me non resta che di raccomandare al Senato di dargli voto favorevole.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Il Senato vorrà consentirmi che di fronte a questione così grave e delicata io possa esaminare alcuni punti principali del nostro credito pubblico, i quali si collegano con la presente controversia e servono a illustrare alcune domande messe innanzi da egregi oratori. Quando nel 1896 fu discusso nel Senato del Regno questo disegno di legge, col quale iniziai sotto gli auspicii dell'onorevole Codronchi, allora commissario del Re in Sicilia, l'esperimento audace di trasformare i debiti della Sicilia, della Sardegna e dell'isola d'Elba in una ragione minore di quella che allora correva, la voce più autorevole di questo Senato, quella di chi ora lo presiede, sorse a combattere con

l'usata competenza, splendore e acerbità di parola... (*Ilarità*).

Acerbità, ossia acutezza di parola. Ma allora è stato certo molto vivace il nostro presidente...

PRESIDENTE. ...Lo sarei anche adesso. (*Viva ilarità*).

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. ... Non ne dubito, perchè noi abbiamo la fortuna di essere molto amici, ma di non convertirci mai l'uno alle idee dell'altro (*Nuova ilarità*)... mettendo innanzi alcune forti e degne obiezioni che erano state fatte anche nell'altro ramo del Parlamento. Oggi è già trascorso molto tempo, e l'esperienza parmi, se non mi illude, come avviene spesso in queste materie, la vanità di autore, ha depresso a favore di siffatti provvedimenti, almeno in ciò che hanno di intrinsecamente ed essenzialmente efficace. Infatti si è provvisto a una grande operazione come fu quella della trasformazione dei debiti della Sicilia e della Sardegna con l'effetto che il Tesoro non ne fu punto affaticato; la concorrenza che si temeva alla rendita pubblica non si appalesò, anzi comincia, in coincidenza quasi con questa operazione, la gloriosa ascensione dei nostri valori di Stato. La Cassa depositi e prestiti, di cui si temeva che il ministro di allora volesse usare e abusare, ha preso da quel periodo uno slancio che tutti noi rallegriamo e meraviglia. Infatti i depositi postali crebbero di 300 milioni e già toccano i 900, e con le altre specie di depositi liberi oltrepassano il miliardo e cento milioni. Con grandissima cautela sono impiegati i valori della Cassa depositi e prestiti e dei grandi istituti sociali che le fanno corona. Aggiungasi che queste operazioni non conoscono indugi nè more e le garanzie prese (fra le quali scarseggiano quelle sul dazio consumo) non si lasciarono dietro alcuna perdita.

D'altra parte che i comuni abbiano sentito un vantaggio non raggiungibile per la loro sola iniziativa, è fuori di ogni contrasto; lo attestano le città della Sicilia e della Sardegna che giacevano sotto il peso enorme di debiti, dai quali non sapevano uscire, e per effetto di questo provvedimento, audace senza dubbio e che in qualche punto poteva avere il sapore di rivoluzionario hanno potuto respirare. La città di Sassari è d'allora che si è potuta liberare

dalle gravidezze dei suoi debiti e provvedere ai servizi pubblici venuti meno per la impossibilità di muoversi. Così si dica di Caltanissetta e di tante altre città delle due isole care all'Italia.

I numeri, che non governano il mondo, ma attestano come sia governato, narrano i benefici ottenuti, perchè oltre la riduzione di 18 milioni di debito, si alleggerì il peso ai bilanci locali, fra dilazioni e diminuzioni di interesse, di circa 4 milioni.

È naturale che dopo l'esperimento della Sicilia e della Sardegna sorgesse nell'animo di tutti gli altri comuni d'Italia il desiderio di somiglianti vantaggi, e a ciò mirava la fondazione della Cassa nazionale da me istituita per la trasformazione dei debiti comunali e provinciali.

Non tocca a me, e non sarebbe il momento opportuno, indicare le ragioni per le quali quelli che mi succedettero al Tesoro, credettero di modificare in alcuni punti essenziali quell'istituto in tal guisa da toglierne il beneficio principale.

E ora che cosa si propone? Di ritornare nelle provincie meridionali continentali al metodo adoperato per la Sicilia e per la Sardegna, reso universale a favore di tutta Italia con la istituzione della Cassa di credito comunale e provinciale.

Il mio amico Serena dice che si dovrebbe prestare al tre e mezzo o tutto al più al quattro per cento netto, ma che non osa presentare un articolo addizionale che questo principio sancisca.

Non c'è bisogno del suo coraggio a proporlo, nè della mia condiscendenza ad accettarlo. Ciò che egli desidera, ciò che il relatore ci ha detto che avrebbe desiderato anche lui (e solo per non modificare questo progetto di legge si è contentato di ciò che dà), lo farà il mercato italiano spontaneamente, naturalmente, senza uopo di scriverlo nelle leggi, le quali non sono capaci di anticipare di un'ora le correnti naturali della evoluzione monetaria e del credito, che non dipende dalle leggi ma dalla nostra saviezza, dal modo con cui si governa la finanza, il credito e l'economia nazionale.

Ora noi siamo sulla buona via, e senza essere accusato di ottimismo impenitente, che non è la nota dominante dell'animo mio, esaminando soltanto la realtà di ciò che si svolge da alcuni anni, sotto i nostri occhi, è cagione a bene

sperare e a credere che non è lontano il momento di una successiva e graduale riduzione dell'interesse del denaro, tranne il caso che la guerra in corso e la sua sistemazione finanziaria non ci preparino anche in questo punto delle sgradite sorprese.

Certo fu a noi particolarmente fatale la guerra russo-giapponese che ci ha impedito la nostra grande conversione. I miei contradditori che mi rimproverano di non averla fatta, per ciò solo significavo che essi avrebbero conosciuto la maniera di impedire lo scoppio di questo terribile conflitto. (*Viva ilarità*).

Questo io so che erano state predisposte tutte le garanzie e i mezzi per parte del Governo ed erano pronti tutti gli aiuti necessari nella Francia, nella Germania oltre che nel nostro paese (non per farci un favore, ma per il sentimento che si compiva un buono e retto affare), perchè sicuramente si compisse la trasformazione della nostra rendita da una ragione maggiore a una ragione minore.

Ma poichè gli avvenimenti, di cui noi non siamo gli arbitri, il grande beneficio ritardarono al nostro paese, dobbiamo approfittare di questo periodo (non sappiamo se sarà lungo o breve perchè non è in balia nostra nè il determinarlo, nè il predirlo), per coltivare con maggior cura il nostro patrio giardino e per cercare di concedere a questi nostri debiti interni quei benefici che le condizioni attuali del credito ci consentono.

Quindi la sosta per le grandi operazioni di credito pubblico offre anche l'occasione di compiere le più modeste operazioni di trasformazione di credito comunale e provinciale a casa nostra.

Certamente se si prestasse al 3 $\frac{1}{2}$ o al 3 $\frac{3}{4}$ le condizioni dei comuni, ai quali ci volgiamo ora con amorosa cura, sarebbero migliori, ma non dimentichiamo che le alte usure, che mordono questi enti locali, sono ancora tante e s'aspre che un prestito al 4 % netto rappresentata, per esempio, per la provincia di Basilicata un beneficio annuo di 354,000 lire.

Essa oggi ha il carico di 945,000 lire, carico che rappresenta gl'interessi annui e gli ammortamenti dei debiti della provincia e dei comuni e questo debito si rizzurrà a 591,000 lire.

Nella provincia di Cosenza, da 767,000 lire si

ridurrà a 414,000 lire, con un beneficio annuo di lire 353,000 come per la Basilicata.

Ora è certo che tutto è inferiore ai nostri desideri, è inferiore a questo ideale del bene che ci punge, ma se per effetto di siffatto ordinamento, al quale oggi il Senato darà il suo suffragio con cordialità, noi in due provincie per consenso generale fra le più infelici d'Italia, possiamo immediatamente recare il supremo bene dell'alleviamento di quasi la metà degli oneri che le affliggono per i debiti già contratti (non si tratta di debiti nuovi), è fuori di dubbio che possiamo consolarci e attendere con maggiore pazienza quel tempo non lontano e lieto in cui potremo trasformare questi debiti anche a una ragione minore d'interessi. (*Generali approvazioni*).

Ed è fuori di dubbio che questo si otterrà, lo ripeto ad arte, naturalmente, non perchè lo scriviamo nelle leggi, ma perchè l'onda crescente dei risparmi e dei capitali che si accumulano, la saviezza della nostra risoluzione di non fare debiti nuovi di guisa che tutti i risparmi debbano impiegarsi nei debiti antichi, provochi, per legge naturale del mercato, la discesa del saggio degli interessi. La quale, a mio avviso, è ben determinata anche nella legge che ora votiamo; poichè, quanto ci tiene distante dal periodo della conversione secondo le prescrizioni scritte sulla legge del credito comunale e provinciale? Quattro anni. Fra quattro anni la nostra legge prevede che si convertiranno le cartelle da una ragione maggiore a una ragione minore. Ora è appunto questo il periodo di tempo che ci occorrerà per la sistemazione di questa massa d'obbligazioni di circa trecento milioni, per la conversione in una ragione minore del 4 per cento netto.

Appena questa sistemazione sarà finita, poichè si tratta di debiti che hanno il loro svolgimento non in pochi lustri, ma in parecchi e parecchi anni, fra quattro anni, cominceremo di nuovo a diminuire il carico immediato di questi comuni, portando l'interesse del 4 al 3 e tre quarti e da questo al 3 e mezzo.

Si verificherà, cioè, ciò che sarà allora probabilmente accaduto per la rendita, perchè il nostro consolidato darà l'esempio delle conversioni successive e i comuni e le provincie lo seguiranno. L'intonazione verrà dalla rendita principale. Quando noi avremo, sotto gli auspici degli av-

venimenti che soltanto da noi non dipendono, per virtù del popolo italiano e della saviezza della gestione delle nostre finanze, compiuta la grande operazione della conversione, tutti gli altri Istituti lo seguiranno naturalmente e ciò si coordinerà molto probabilmente col periodo che la legge nostra prevede, nel quale comincerà la conversione dei debiti provinciali e comunali. Ora, amico Serena, non è più equo, giusto e rispondente alle operazioni che noi vogliamo compiere, le quali non devono presentarsi come un'opera di beneficenza o di un aiuto straordinario dello Stato, ma quale effetto naturale delle forze vive del mercato italiano, il conseguire tutti questi vantaggi per naturale svolgimento piuttostochè per artificio di anticipato sforzamento del credito? Io non dubito che egli stesso preferisca il metodo naturale, spontaneo che addito e illustro ora al Senato, quello che ci fa meglio raggiungere la meta perchè ci provvede di maggiori mezzi. Qui si è detto di affrettare le operazioni di credito a favore degli enti morali del Mezzogiorno e la voce simpatica dell'onore. Faina ha ricordato i bisogni di quelle provincie che così nobilmente rappresenta, evocando i nomi cari e patriottici dell'Umbria e delle Marche, ricordando i bisogni di quelle popolazioni, che a noi, per tanti titoli di gloria e di grandezza si raccomandano e chiedono che anche i loro comuni, che anche le loro provincie possano partecipare ai benefici di questa troppo ritardata operazione.

E io conosco anche fuori dell'Umbria, anche fuori delle Marche, nella stessa Alta Italia, in luoghi dove si pensa che il credito dovrebbe fluire più largamente, per esempio, nel Piemonte, dei casi nei quali una legge di questa specie sarebbe davvero emancipatrice da ragioni troppo alte e troppo dure d'interesse, alle quali quei comuni ancora soggiacciono. Ma per far questo non si tratta di poche decine di milioni, si tratta di alcune centinaia di milioni, e allora noi dobbiamo chiederle al credito alla condizione in cui le può dare e non alla condizione in cui il desiderio nostro vorrebbe che si desero. Assecondando con la buona finanza e con lo svolgimento della economia nazionale le forze vive del mercato, allora possiamo essere audaci nelle operazioni che divisiamo, perchè c'è consentito di dare al mercato italiano, in questa trasformazione dei prestiti, tutto ciò di

cui abbisogna per salire a più gloriose mete, per fare entrare anche i nostri comuni e le nostre provincie in condizioni di cose migliori, per farle uscire da un regime asiatico d'interessi di denaro ed entrare nel regime della civiltà europea. Adopero ad arte questa parola perchè i tassi di interesse che veggo svolgersi innanzi alla mia mente e si pagano in parecchi e troppi comuni del Mezzodi, sono un regime asiatico e non esprimono una fase di civiltà europea. (*Bravo, approvazioni*).

Quindi mi consenta l'amico Serena la grazia di tenere ancora occulto quell'articolo che per non affaticarmi troppo non voleva esporre al Senato. Lo tenga occulto e verrà il giorno in cui la sua voce fatidica esprimerà la realtà delle cose, e quel giorno sarà meno lontano di quello che si crede, perchè io sono pieno di fede nella grandezza dell'avvenire del mio paese. (*Interruzione assenziente del senatore Serena*).

La ringrazio di questa cortesia.

Quando io considero, onorevoli senatori, alcuni fatti economici che si svolgono dinanzi a noi, ci sorprendono e quasi escludono dall'animo nostro il pessimismo (che è il guardiano della finanza), non posso fare a meno di rallegrarmene qui in questo eminente consesso.

Noi abbiamo veduto nel mese di gennaio le borse e i mercati monetari soprappresi dallo scoppio di una guerra di cui non si potevano prevedere le conseguenze, e poichè tutti erano agitati e si discreditavano a ricenda, anche noi abbiamo veduto risalire il cambio ad altezze che non conoscevamo più, i nostri consolidati discendere, e ci domandavamo: dove s'arresterà la corsa alla discesa, dove s'arresterà l'ascesa del cambio? Il mio dovere di ministro del tesoro l'ho adempiuto in questa maniera che ho creduto necessario di resistere alle eccitazioni, che muovevano da varie parti, di intervenire indirettamente a mitigare dei guai che sono superiori alla forza di qualsiasi Governo del tesoro (*Bene*). Quando queste correnti si sprigionano non c'è altro a fare che notarne gli effetti e attenderne il passaggio, tenendo forte il timone della finanza nel proprio pugno! Non mi sono mai ingannato su un punto, cioè, sulla naturale forza viva del nostro paese, il quale avendo risanato la circolazione, avendo migliorato le condizioni della finanza non po-

teva lungamente espiare le colpe e i dolori che più direttamente interessavano altri popoli e non noi. E che abbiamo veduto? Abbiamo veduto naturalmente l'ascesa spontanea del nostro credito, la discesa spontanea del nostro cambio e si assiste oggi a questo fatto, che da un mese intero se voi paragonate cosa perde su Parigi la carta dell'Italia, la carta del Belgio, la carta della Svizzera e la carta della Germania in uno stesso giorno, voi avete questa conclusione, che mentre su Parigi la carta dell'Italia perde, poniamo, 15 centesimi, il Belgio perde 25 centesimi, la Svizzera perde 30 centesimi e il cambio su Parigi della Germania è tra 40 e 50 centesimi.

Ora mi sono domandato più volte e mi domando anche qui innanzi al Senato, senza osare di risolvermi il problema, chè ci trarrebbe troppo in lungo e muterebbe il Parlamento in una Accademia, come è possibile che il premio dell'oro sia minore in Italia di quello che in questi altri paesi a circolazione metallica libera? Pongo il quesito per mostrare l'importanza dei fenomeni, dei quali ho fatto cenno; mi guarderò bene dall'illustrarlo; ne traggio però questa conseguenza, che vi è nel nostro paese accanto a tanti guai che riconosciamo, accanto ai tanti pericoli che minacciano le nostre finanze e la nostra economia e dai quali dobbiamo salvarci con la vigilanza e l'antivedenza, qualche cosa di sano, qualche cosa di spontaneamente forte, quando non è intralciato da superiori avvenimenti che lo riconduce a una ricostituzione delle sue orme economiche per spontaneità della loro azione e non per artificiali interventi di Governo o di Parlamento. Il fatto che ho indicato è tale che ci dà la speranza che continuando a svolgersi tutte le forze del paese nel modo che ho indicato, non commettendo segnatamente errori di bilancio e di circolazione, noi potremo tra breve riuscire a quella felice condizione di cose che ci permetta spontaneamente la trasformazione anche più efficace dei nostri debiti del Mezzodi.

Accetto le proposte del senatore Faina e dell'Ufficio centrale del Senato, proposte che facilmente dovevano concordarsi, e perciò si concordarono, che il Governo del Re s'impegno a presentare nel più breve tempo possibile un disegno di legge, il quale estenda gradatamente anche a tutte le altre parti d'Italia i benefici

di questo provvedimento? E dice « gradatamente » il senatore Faina, e accetta la parola « gradatamente » il relatore.

ASTENGO, *relatore*. « Gradualmente ».

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Perchè egli facilmente si accorgeva che non avrei potuto accogliere un ordine del giorno che m'impegnasse a operare nello stesso tempo in tutta Italia quando ho l'impegno nazionale di mettere a posto i 300 milioni di debiti del Mezzodi, impresa non grandissima, ma che ha le sue difficoltà. L'accetto, e l'accetto senza esitazione, e dichiaro anche in nome del presidente del Consiglio assente, per il Governo dei comuni e delle provincie che gli spetta, che egli concorda con me che si presenti al più presto questo nuovo disegno di legge in modo che in quest'anno forse, prima che i lavori parlamentari finiscano, possa essere tradotto in legge, e preparare, non subito, ma per la metà dell'anno venturo, le prime operazioni, le quali potrebbero confortare quei comuni, ai quali ha alluso l'onorevole Faina, e quegli altri della Liguria e del Piemonte a cui ho accennato io, e che sono davvero casi patologici che non si crederebbe di trovare nelle terre dove fiorisce l'economia nazionale, e dove il credito si sprigiona con più abbondante vena. Quest'ordine del giorno l'accetto con animo lieto poichè mi spinge a rendere nazionale il beneficio di una istituzione che mi è sì cara e mi è costata tanti studi e fatiche, nei quali non mi sono ingannato, perchè ho creduto nella fatalità dello svolgimento economico del mio paese.

Il mio amico senatore Serena vorrebbe correggere un articolo, togliere i rappresentanti del tesoro dalla Commissione istituita per la tutela dei comuni.

Spero di persuaderlo che li debba lasciare, e mi spiace che il senatore Astengo con cui ragionai a lungo su ciò e mi pareva fosse uscito convinto dal Ministero del tesoro oggi torni a indebolire le sue convinzioni; ma confido che riudendo le mie ragioni torni a riacquistare l'antica convinzione.

Perchè le operazioni della Sicilia e della Sardegna riuscirono in modo che, in un paese di critici come è l'Italia, non ebbero quasi una critica? Perchè furono condotte con metodo essenzialmente e sanamente economico.

Una Commissione al Ministero del tesoro (che fu per tanti anni presieduta da un uomo che onorò questo Senato, il senatore Picardi) acquistava quella che io chiamo *coscienza economica della realtà*. E, noti il senatore Faina, con cui io consento nel deplorare l'abuso del credito, anche un altro sentimento quella Commissione diffondeva che non sempre gli Italiani hanno, specialmente gli Italiani debitori, e che io chiamo *il sentimento della scadenza*. (*Si ride*).

Ora questa coscienza della realtà finanziaria e questo sentimento della scadenza hanno permesso di ottenere delle transazioni che potranno nell'ordine giuridico turbare la coscienza pudica del senatore Astengo (*ilarità*), il quale parlava di nuove figure giuridiche a cui non era abituato e davanti alle quali chinava la testa perchè le trovava nelle leggi; ma che credo rappresentino un male molto minore di quello di trascinare la vita dei comuni in uno stato di assoluta paralisi e impotenza e tale che creditori e debitori si corruccino invano.

Il grande vantaggio di questa operazione è stato questo che dei creditori (e me ne potrebbe far fede il presidente dell'Ufficio centrale che toccò con mano questi guai nell'isola della Sicilia, quando egli la ha governata), gli stessi creditori, dinanzi alla inviolabilità del diritto civile e innanzi all'impotenza dei comuni a pagare, che diventavano anche essi inviolabili insieme alle guarentigie del diritto civile, non c'era via d'uscita, e con questo congegno arditto, audace, nuovo metteteci gli aggettivi che vorrete, si è ottenuto il risultato, che gli stessi creditori respirarono, poterono uscire da difficoltà, nelle quali da lunghi anni si dibattevano e si rallegrarono di prendere una parte dei loro crediti che non avrebbero preso mai, nonostante le inviolabili guarentigie del diritto civile...

CODRONCHI. ... È la verità.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. ... Ecco perchè finirono per essere lieti tutti, creditori e debitori e potrei portare qui una serie di dichiarazioni di creditori, che pur rinunciando ai loro diritti ideali, finendo per riscuotere qualche cosa, ebbero anche un sentimento di gratitudine, così raro in questi casi, per quel Ministero del Tesoro che aveva contribuito alla liquidazione dei loro debiti.

Ecco perchè prego il senatore Serena di non togliere questi funzionari esperti e compe-

tenti da quella Commissione, la quale accresce i suoi compiti in un modo straordinario per effetto di questo lavoro di trasformazione che opererà su 300 milioni di debiti comunali e provinciali: essi non saranno là che i rappresentanti di questo senso pratico degli affari e anche per il loro numero non turberanno le solennità delle deliberazioni di quei corpi che tanto rispetto e di cui riconosco l'utilità, e che hanno i loro delegati in questa Commissione. Essi non perturberanno, ma agevoleranno lo svolgimento di siffatte operazioni, alla cui rapidità tutti siamo interessati. È perciò che non potrei accettare alcuna modificazione; ma quando l'onor. senatore Serena sa, se anche egli avesse ragione, che si tratta di una lieve cosa. Ho già preparato e predisposto con statistiche esatte, e con corrispondenze efficaci tra il Governo e i comuni, tutto ciò che occorre perchè appena questa legge sarà pubblicata ne cominci immediatamente il beneficio a favore di popolazioni che da tanto tempo lo invocano. Io credo che egli stesso, conoscendo le lentezze della nostra procedura parlamentare, penserà a proporre un'altra volta, per esempio, quando presenterò il disegno di legge oggi invocato, le sue modificazioni, ma spero che ora vorrà ritirarle per non ritardare l'approvazione definitiva della legge, ed è per questa ragione che mi attendo da lui questo favore e questo atto di riguardo.

Chiudo queste brevi osservazioni con una dichiarazione. Le operazioni alle quali il Tesoro si accinge non avranno nessun effetto sul mercato pubblico dei valori. Da più parti si attende la emissione di queste cartelle comunali, e si invocano e si desiderano, come un buon impiego, ma da una parte la Cassa dei depositi e prestiti, che ha esuberanza di denaro, sarà la più larga e naturale acquisitrice di questi titoli preferiti, dall'altra le Società di assicurazioni e Casse di risparmio, prima che si mettano sul mercato si prenotano per averle, e il ministro del Tesoro deve preferire questi impieghi sicuri e stabili a quelli aleatori della Borsa. Per conseguenza come è avvenuto nel passato che la Cassa di risparmio di Milano, il Banco di Napoli e altre istituzioni simiglianti, hanno vivamente ricercato queste cartelle, così mi propongo di fare anche ora, e in tal modo il mercato le sopprimerà, ma non le vedrà, le de-

sidererà, ma non le avrà, e questo titolo sarà sempre più caro agli Italiani. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Serena.

SERENA. A me duole di dover parlare dopo il ministro del tesoro perchè non vorrei sostituire la mia voce per quanto *serena* (*ilarità*) a quella veramente faticosa del ministro del tesoro.

Mi associo ai suoi augurii e alle rosee sue previsioni, ed affretto coi miei voti il sorgere di quel giorno che egli ha descritto con quella vivacità di colori che tutti da gran tempo ammiriamo.

Avevo già detto che non avrei presentato l'articolo aggiuntivo; ora dirò che lo terrò nascosto, lo conserverò, augurandomi di aver vita per poterlo ripresentare nel tempo indicato dall'onorevole ministro.

Ho parlato nella discussione generale e non sull'art. 5, appunto perchè aspettavo la risposta del ministro per fare la proposta formale della soppressione del capoverso. Con ciò aveva implicitamente dato ad intendere che non avrei insistito, come non insisto nella mia proposta. Però, onorevole ministro, mi consenta che io gli dica che, se mi oppongo a che nella Commissione Reale entrino tre rispettabili rappresentanti del ministro del tesoro, lo fo unicamente perchè non vorrei che la Commissione Reale perdesse il suo carattere originario.

Questa Commissione, la quale, anche senza l'intervento dei rappresentanti del ministro del tesoro, ha potuto rendere tutti quei servizi a cui ha accennato il relatore dell'Ufficio centrale, parlando della mia provincia, questa Commissione ha essenzialmente funzioni di tutela e di vigilanza.

Quando introdurremo in essa non più i rappresentanti delle autorità che sorvegliano e tutelano comuni e provincie, ma i rappresentanti dell'Amministrazione del tesoro, non solo snatureremo l'indole della Commissione, ma non aggiungeremo nessuna garanzia a quelle che ora ha la Cassa dei depositi e prestiti, la quale è rappresentata nella Commissione, ed è ampiamente garantita dal fatto che i mutui, su proposta del Ministero, sono autorizzati per decreto Reale, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

Non comprendo quindi la necessità e l'op-

portunità della proposta ministeriale; ma, poichè l'onorevole ministro tiene ora a conservarla, mi riservo, quando egli presenterà il disegno sollecitato dall'Ufficio centrale, allo scopo di estendere a tutta Italia i benefici di questa legge, di ripresentare la mia proposta.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Ringrazio il senatore Serena delle sue dichiarazioni e debbo al senatore Vischi una risposta che nel calore dell'improvvisazione ho dimenticata. Il senatore Vischi, pure facendo plauso a questo disegno di legge e affrettandone e invocandone la rapida approvazione, ricordava un altro bisogno delle Province di cui noi tutti con particolare affetto ci occupiamo, ricordava cioè la necessità di provvedimenti intesi ad alleviare le condizioni del credito fondiario. E accennava con cortesia a un disegno adombrato nell'esposizione finanziaria. Onorevole senatore Vischi, nessuno più di me riconosce la condizione eccezionale di sofferenza della proprietà fondiaria nel Mezzogiorno. Nessuno più di me riconosce la deficienza di opportuni istituti specialmente dopo le provvide liquidazioni per legge intimate ai crediti fondiari del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli. Manca in quelle provincie un istituto di credito fondiario, paterno, casalingo sul tipo di quelli dell'Opera pia di S. Paolo in Torino, del Credito fondiario, della Cassa di risparmio di Milano, del Monte dei Paschi di Siena, o della Cassa di risparmio di Bologna e di Verona, che tanti alleviamenti recarono alle proprietà fondiarie di quei paesi. Il progetto di legge, a cui l'onor. Vischi allude, è pronto, è soltanto nell'animo nostro il dubbio che per l'affastellamento di grandi lavori parlamentari in questo momento non potrebbe condursi a compimento poichè si tratta di un progetto di legge complicato per l'indole sua, il quale per raggiungere l'intento che si propone non è cosa lieve, nè di pochi articoli, ma riguarda riforme economiche, finanziarie e giuridiche in relazione all'accertamento della proprietà fondiaria. Io ne parlerò coi miei colleghi e sarò lieto se potremo presentarlo subito. In ogni modo non passerà quest'anno che il progetto curato e studiato sempre più sarà presentato alla Camera e al Senato. L'onor. Vischi stia pago di questa dichiarazione assicurandolo che il giorno più lieto della mia vita di ministro sarà quello in cui avremo potuto fare per

la proprietà fondiaria quella salutare trasformazione che cerchiamo di compiere nella economia dei Comuni. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Se nessun altro deve ancora prendere parte al voto, dichiaro chiusa la votazione.

La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I signori senatori scrutatori vanno a fare lo spoglio delle schede).

Ripresa della discussione.

FAINA E. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA E. Volevo solo adempire ad un dovere, quello di ringraziare l'onor. ministro del tesoro e la Commissione, della benevola accoglienza fatta a quel modestissimo mio emendamento, e sono lieto che questa discussione abbia dato occasione all'onor. ministro di pronunziare un discorso, di cui tutti gli siamo grati, così splendido nella forma, come rassicurante nella sostanza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa stessa sono autorizzate a fare prestiti alle provincie e ai comuni di Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, l'una in contanti alle condizioni dell'art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e l'altra mediante emissione di cartelle, alle condizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551, modificata colla presente, per riscatto di debiti contratti a tutto il 1903.

I prestiti sono di due tipi:

a) ad annualità costante comprensiva degli interessi e del rimborso;

b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e d'interessi degressivi.

Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi a giudizio della Commissione Reale, istituita colla legge del 17 maggio 1900, n. 173, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica del comune o della provincia lo consenta. Queste disposizioni sono estese alle nuove operazioni demandate, per altre leggi sulla materia, alla Cassa depositi e prestiti e alla Sezione autonoma.

(Approvato).

Art. 2.

Le annualità dei prestiti indicati nel precedente articolo, ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi sino a 50 anni, sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria e sugli altri proventi indicati nell'art. 2 della suddetta legge 17 maggio 1900, n. 173.

Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi quella media dei comuni del Regno e, insieme alle altre garanzie ammesse dall'art. 2 della legge 17 maggio 1900, n. 173, non basti a coprire le annualità dei prestiti autorizzati colla presente legge, le relative delegazioni a garanzia potranno essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile portata a quel limite, anche sul provento del dazio consumo ai sensi del secondo comma dell'art. 2 dell'allegato A alla legge 24 dicembre 1896, n. 551, e purchè non ne derivi inasprimento nè di tariffa, nè di numero delle voci.

Dal computo della media triennale del dazio sarà escluso il provento eventuale di quello sui farinacei abolito colla legge 23 gennaio 1902, n. 25.

Le annualità dei prestiti a cartelle, calcolate a un interesse eguale a quello delle cartelle da emettersi, sono aumentate soltanto di cent. 15, qualora si tratti di prestiti ad annualità costante, e di centesimi 10, qualora si tratti di prestiti ad annualità decrescente per ogni cento lire del capitale che rimane a mutuo, a titolo di compenso per le spese di amministrazione.

(Approvato).

Art. 3.

Alle cartelle da emettersi tanto ai fini della presente legge come a quelli delle leggi precedenti, e ai corrispondenti mutui è applicabile l'art. 12 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

(Approvato).

Art. 4.

Agli enti suddetti e alle stesse condizioni, la Cassa depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale sono autorizzate:

a) a trasformare, con effetto dal 1° gennaio 1904, i prestiti concessi dalla Cassa depositi a tutto il 31 dicembre 1903, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo;

b) a fare prestiti nuovi per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate.

I prestiti contemplati nel presente articolo e nei precedenti sono, in una o più volte, secondo il bisogno, somministrati agli enti mutuatari col concorso e la vigilanza del prefetto, in base ai cui ordinativi la Cassa depositi e la Sezione di credito rilasciano i rispettivi mandati.

(Approvato).

Art. 5.

Per accertare i debiti da riscattare, per riconoscere la necessità della trasformazione dei mutui con la Cassa depositi, delle opere pubbliche da eseguire e dei prestiti da concedere, nonchè per le transazioni coi creditori e per le funzioni di tutela della Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale, si applicano le disposizioni della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Alla detta Commissione, sono aggiunti, per la trattazione di tutti gli affari di sua competenza, tre funzionari del Ministero del tesoro, di cui uno in rappresentanza della Cassa dei depositi e prestiti.

La Commissione nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti deve valersi, nella cerchia delle rispettive attribuzioni, dell'opera dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative e sentire il parere.

(Approvato).

Art. 6.

Le provincie e i comuni i quali non abbiano ancora ecceduto il limite legale della sovrimposta ed abbiano tuttavia sospeso i pagamenti, non possono essere considerati insolventi, se non quando, dopo avere esaurita la loro potenzialità contributiva, essi siano nullameno nell'impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni.

I prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti da Enti divenuti insolventi, i quali, in via di eccezione, sono ammessi a riscatto dal capoverso dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, non potranno mai essere ridotti per transazione.

(Approvato).

Art. 7.

Le cartelle di credito comunale e provinciale emesse in forza delle leggi 24 dicembre 1896, n. 551, 27 giugno 1897, n. 227, 24 aprile 1898, n. 132, e della presente, sono rappresentate, oltre che da titoli al portatore, anche da titoli nominativi, i quali possono essere emessi per un numero indefinito di cartelle.

(Approvato).

Art. 8.

Il residuo di lire 10,500,000, sul prestito di trenta milioni autorizzato a favore del comune di Palermo dalla legge 14 luglio 1887, n. 4760

(serie 3ª), modificata coll'articolo 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, sarà dalla Cassa dei depositi e prestiti in una o più volte mutuato al comune stesso, alle condizioni disposte dalle dette leggi, per eseguire le seguenti opere in sostituzione di quelle che ancora rimangono da compiere del piano particolareggiato approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344, di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, ferme restando, per le opere sostituite, le disposizioni dell'art. 2 della legge predetta.

1° Costruzione della via Roma dalla Stazione centrale alla via Cavour.	L. 4,376,180
2° Pavimentazione e fognatura delle strade esterne.	» 4,323,820
3° Costruzione di un nuovo macello	» 800,000
4° Concorso per la costruzione di un nuovo ospedale	» 1,000,000
	<u>L. 10,500,000</u>

Il piano particolareggiato delle predette opere e l'elenco delle opere da rinviare dovranno essere approvati per decreto Reale sopra proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

La concessione dei prestiti fino alla concorrenza di lire 10,500,000 e la loro somministrazione a rate saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti secondo le norme del suo istituto.

(Approvato).

ALLEGATO I.

**Debito netto della Cassa depositi e prestiti
per capitale rimasto da somministrare alle Province alla fine del 1903.**

P R O V I N C I E	Capitale vigente a mutuo al 31 dicembre 1903		Debito netto per capitale rimasto da somministrare
	secondo i piani di ammortamento	secondo i registri di Cassa	
Aquila	952,872 91	952 872 91	»
Avellino	3,571,462 41	3,571,462 41	»
Bari	»	»	»
Benevento	318,544 05	318,544 05	»
Campobasso	599,036 25	426,962 73	172,073 52
Caserta	2,012,519 08	2,012,519 08	»
Catanzaro	2,447,330 10	2,447,330 10	»
Chieti	2,247,505 78	2,247,505 78	»
Cosenza	1,968,305 05	1,968,305 05	»
Foggia	»	»	»
Lecce	851,759 37	851,759 37	»
Napoli	4,867,324 94	4,867,324 94	»
Potenza	5,151,252 93	5,151,252 93	»
Reggio Calabria	8,281,600 »	7,641,628 47	639,971 53
Salerno	6,620,995 08	6,619,495 08	1,500 »
Teramo	1,613,395 93	1,544,990 36	68,405 57
	41,503,903 88	40,621,953 26	881,950 62

ALLEGATO II.

**Debito netto della Cassa depositi e prestiti
per capitale rimasto da somministrare ai Comuni alla fine del 1903.**

P R O V I N C I E	Capitale vigente a mutuo al 31 dicembre 1903		Debito netto per capitale rimasto da somministrare
	secondo i piani di ammortamento	secondo i registri di Cassa	
Aquila	6,830,169 04	6,237,368 97	592,800 07
Avellino	3,908,276 76	3,839,966 87	68,309 89
Bari	8,058,738 55	7,743,722 38	315,016 17
Benevento.	4,006,075 69	3,967,191 81	38,883 88
Campobasso	3,522,329 23	3,314,021 60	208,307 63
Caserta.	13,808,048 12	12,554,980 46	1,253,067 66
Catanzaro	5,137,992 36	4,174,523 18	963,469 18
Chieti	4,262,095 48	4,052,981 75	209,113 73
Cosenza	2,679,048 34	2,384,964 14	294,084 20
Foggia	7,015,681 11	6,852,088 77	163,592 34
Lecce	5,485,447 78	4,918,608 63	536,839 15
Napoli	68,538,561 31	66,299,308 16	3,239,253 15
Potenza.	5,102,725 70	4,885,612 85	217,112 85
Reggio Calabria	6,241,601 46	5,675,276 58	566,324 88
Salerno.	7,037,314 39	6,708,497 47	328,816 92
Teramo.	3,998,730 30	3,089,600 80	909,129 50
	155,632,835 62	146,728,714 42	8,904,121 20

ALLEGATO IV.

CITTÀ DI PALERMO

Segreteria Generale — N. 4015

13 aprile 1904.

OGGETTO — Domanda per una legge speciale che autorizzi il pagamento al Comune del saldo del mutuo dei 30 milioni ampliandone la destinazione

Nel desiderio di rendere più agevole all'onorevole Ufficio del Senato l'esame dell'art. 8 dello schema di legge per la concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno continentale, che riguarda esclusivamente questo Comune, mi permetto dare le necessarie giustificazioni al seguente deliberato di questo Consiglio Civico, preso nella tornata del 4 marzo 1904.

« IL CONSIGLIO

« Veduta la legge 24 dicembre 1896, n. 551, sulla unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna, e più specialmente l'art. 7 che proibisce alle provincie e comuni anzidetti, per il periodo di anni 15, di potere contrarre mutui nuovi oltre di quelli autorizzati dalla detta legge, e, di più per Palermo, oltre di quello dei 30 milioni concesso per le opere di risanamento, mercè la legge 14 luglio 1887, n. 4760;

« Ritenuto l'urgente bisogno che Palermo ha attualmente di provvedere alla completa costruzione della via Roma, alla pavimentazione e fognatura delle così dette strade esterne, alla costruzione del Macello, opere tutte, che oltre il carattere di urgenza, tendono al miglioramento sanitario della città, e delle quali non può essere rimandata l'esecuzione al 1912 (tempo in cui cesserà il vincolo proibitivo della detta legge) senza peggiorare le attuali condizioni di Palermo;

« Ritenuto che il Consiglio Comunale con le deliberazioni 7 luglio 1899 e 28 giugno 1900, s'impegnò di concorrere alla costruzione del nuovo Ospedale con una somma determinata di L. 1,000,000, impegno che sin ora non ha potuto adempire per le non floride condizioni del bilancio;

« Considerato che, tanto per le opere anzidette, quanto per soddisfare l'impegno assunto verso l'Ospedale, il fabbisogno è di L. 10,500,000, cioè:

« 1. Per la Via Roma, pel tratto compreso nel piano di Risanamento approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344	L.	1,298,480 00
« 2. Per la Via Roma nel tratto non compreso in detto piano		3,077,700 00
« 3. Per la pavimentazione stradale e relativa fognatura delle così dette strade esterne		4,323,820 00
« 4. Per il nuovo Macello		800,000 00
« 5. Per il concorso alla costruzione dell'Ospedale		1,000,000 —
	« Sono L.	<u>10,500,000 00</u>

« Considerato che non potendo, per ostacolo di legge, provvedere altrimenti al *fabbisogno*, se non chiedendo al Governo del Re una legge speciale, che faculti il Comune a destinare il rimanente del mutuo dei 30,000,000 di lire concesso con la predetta legge 14 luglio 1887, alle opere ed al concorso anzidetto;

« Ritenuto che del valsente del detto mutuo sono state ritirate sinora le seguenti somme:

« R. Decreto 14 luglio 1887	L.	6,000,000 00
« Id. 16 agosto 1891		3,000,000 00
« Id. 29 novembre 1893		3,000,000 00
« Id. 9 maggio 1895		3,000,000 00
« Id. 18 aprile 1897		4,500,000 00
« Totale	L.	19,500,000 00

onde la somma a ritirare a compimento della somma mutuata è di L. 10,500,000, eguale al *fabbisogno* sopra fissato.

« DELIBERA

di chiedere al Governo del Re che sia presentato al Parlamento un progetto di legge, con il quale il comune di Palermo potrà essere facultato a destinare la rimanenza del mutuo dei 30,000,000 di lire, concesso con la legge 14 luglio 1887, n. 4760, in L. 10,500,000 alla esecuzione delle opere sopra descritte della Via Roma, della pavimentazione e fognatura delle strade così dette esterne, della costruzione del nuovo macello e al concorso di L. 1,000,000 per il nuovo Ospedale, riserbando al comune la facoltà di provvedere con altri mezzi finanziari alle restanti opere di risanamento ».

La legge 14 luglio 1887, n. 4760, con la quale fu concesso al comune di Palermo un mutuo di favore di L. 30,000,000, non determinò le opere che dovevano essere fatte, ma semplicemente dispose che il mutuo fosse dato *in corrispondenza ad opere già fatte e da farsi per il Risanamento della Città*, con l'obbligo di estinguere i precedenti mutui contratti con la Cassa di depositi e prestiti.

E poichè tali precedenti debiti ammontavano a L. 3,490,852 62, così si ebbero disponibili L. 26,509,147 38.

Di tale somma al comune di Palermo coi decreti Reali 14 luglio 1887, 16 agosto 1891, 20 novembre 1893, 9 maggio 1895 e 18 aprile 1897, sono state corrisposte in varie rate, L. 16,009,147 18, sulle quali sono state fatte le seguenti spese:

1. Opere urgenti sanitarie occorse nel periodo dal 1885 al 1889	L.	982,557 41
2. Sistemazioni stradali, espropriazioni e demolizioni urgenti riferibili al detto periodo		494,284 94
3. Opere di demolizioni, esproprie, sistemazioni stradali e fognature eseguite nel periodo dal 1889 al 1894 in dipendenza dei Regi Decreti 1° novembre 1888 e 28 febbraio 1889		2,268,376 02

4. Nel 1889 fu compilato un progetto di demolizioni dei rioni ritenuti malsani, insieme ad un progetto di ampliamento conseguenziale alle demolizioni nella vecchia città. Questo progetto inteso comunemente *piano particolareggiato di risanamento*, ammontava alla spesa presunta di L. 21,500,000 di netto, cioè detratto il valore delle aree fabbricabili ed il valore dei materiali utili ricavabili dalle demolizioni. Esso fu approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344 che dispose far fronte alla spesa col mutuo concesso al 1887. La medesima legge assegnò il termine di 25 anni per la esecuzione delle opere, ed autorizzò il comune di avvalersi della facoltà di chiamare a contributo i proprietari degli immobili confinanti alle nuove vie. Il piano finanziario di quest'opera dovette poi subire una rilevante variazione, per l'aumento dei

Da riportarsi L. 3,745,218 37

	Riporto L.	3,745,218 37
valori imponibili catastali degl'immobili da espropriare, in seguito alla revisione catastale del 1890, variazione che diede un coefficiente di aumento del 21 e 20 per cento. Prima ancora che fosse approvata la legge anzidetta, il Governo del Re consentì coi RR. decreti 2 luglio 1890, 19 luglio 1892 e 3 marzo 1893 il prelevamento delle opere previste per il risanamento dei rioni S. Giuliano, S. Vito, del Serraglio, S. Antonino, S. Antonio, Conceria e Lattarini. Le spese fatte in dipendenza di questi prelevamenti sono:		
a)	Esproprie, demolizioni e sistemazioni stradali	4,401,168 74
b)	Fognature	120,000 00
5. Compiuto nel 1896 l'acquedotto di Scillato, che portò a Palermo le acque dei monti di Collesano, posti a 80 chilometri dalla città, il Comune nel 1897, giusta convenzione, pagò alla Società concessionaria il pattuito premio che fu fatto gravare sul valsente del mutuo, come opera di carattere sanitario. Tale premio fu di		
		4,595,006 29
6. Sul medesimo mutuo furono fatte gravare le seguenti spese inerenti alle opere di risanamento:		
a)	Tassa di concessione del mutuo sulle rate rimosse L.	141,225 80
b)	Tassa sulle esproprie	212,838 34
c)	Spese di ufficio	517,437 81
		<u>871,501 95</u>
7. E finalmente per altre opere di risanamento e fognatura furono spese circa		
		600,000 00
	Onde si ha un complesso di spese di circa L.	<u>14,332,895 35</u>
sulle rimosse L. 16,009,147 18.		
Giacciono nella Cassa del Comune depositate L. 1,676,251 83 circa.		

Al 1893 il Comune volle rivedere il piano finanziario delle opere di risanamento e di fognatura, e risultò che, per eseguire un completo progetto di fognatura, occorreva, salvo il contributo degli utenti, a mente della legge 21 luglio 1896, n. 303, che dichiarò di pubblica utilità le opere di fognatura della città di Torino, una spesa presunta di L. 4,382,000 00 e per completare le opere di risanamento tenuto conto degli aumentati imponibili catastali

		22,412,000 00
	in tutto L.	26,794,000 00

Contro tale previsione di spesa, non si hanno che L. 1,676,251 83, rimanenza delle L. 16,009,147 18 già rimosse e L. 10,500,000 a riscuotere, in tutto

		12,176,251 83
	onde si constatò una insufficienza di	<u>14,617,748 17</u>

Fu esaminato, allora, se meglio non sarebbe stato ridurre le opere di risanamento, e una deliberazione fu presa in proposito nelle tornate 8 e 12 marzo 1899. Tale deliberazione, per anco non approvata dall'autorità superiore, non è stata eseguita; e tutto finì lì, essendo prevalso il concetto che conveniva soprassedere sulle restanti opere per non aggravare coi servizi di ammortamento ed interessi per le nuove riscossioni del mutuo, la condizione finanziaria del Comune, allora non florida.

Ma intanto nuovi ed urgenti bisogni vennero a risentirsi. Nel corso di circa 20 anni la città si è ampliata straordinariamente nella parte esterna, ed i nuovi rioni si trovano sprovvisti di fognatura e di strade regolarmente pavimentate.

Le statistiche ufficiali hanno dimostrato quanto poco sani siano tali rioni per la mancanza di fognatura, e quanto micidiale sia l'effetto della polvere e del fango che costantemente in misura eccessiva coprono le vie esterne.

La pavimentazione di quelle vie e la costruzione delle opere di fognatura si sono rese urgenti e necessarie dal punto di vista sanitario; esse sono reclamate dalla igiene pubblica.

A queste opere di vero ed urgente risanamento, intanto, non si è potuto provvedere a cagione della forte spesa occorrente.

Si tratta, in vero, di un *fabbisogno* di L. 4,323,820, a cui non si può far fronte, nè con le risorse ordinarie del bilancio, nè con nuove operazioni di credito, per il vincolo proibitivo nascente dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, sulla unificazione dei debiti delle provincie e dei comuni della Sicilia e della Sardegna.

Altra opera divenuta urgentissima è la continuazione della Via Roma, che è destinata a congiungere direttamente la Stazione centrale con i rioni del Molo, tagliando rioni malsani. Essa renderà più agevoli i traffici ed i trasporti, oggi aumentati con l'apertura del Cantiere navale. Di questa via un tratto è stato costruito in dipendenza delle opere di risanamento, e diversi tratti sono compresi tuttavia nel detto piano, per la spesa presunta di L. 1,298,480; la spesa per tutta la via è di L. 4,376,180.

Anche il nuovo macello è un'opera sanitaria ed urgente dovendo sostituire il vecchissimo, insufficiente ed antigienico macello attuale.

È superfluo infine soffermarmi sull'urgenza ed il carattere sanitario di un Ospedale in una città di 320,000 abitanti, che quasi quasi ne difetta del tutto.

Di fronte a tali urgenze di carattere sanitario, non volendo rimanere inerte, il comune di Palermo ha dovuto considerare:

1. Che dopo circa venti anni, per le mutate condizioni della città, sono divenute opere ancora più urgenti delle demolizioni, e reclamate dall'igiene pubblica le opere di pavimentazione delle strade esterne, le opere di fognatura, la costruzione dell'Ospedale, l'erezione di un macello moderno, e l'apertura della Via Roma.

2. Che non potendo provvedere a tali spese con le risorse ordinarie del bilancio, ed avendo preclusa la via a nuove operazioni di credito, esso non ha libertà di scelta per provvedere ai mezzi finanziari, se non avvalendosi per queste opere, egualmente sanitarie, ma più urgenti delle demolizioni, della rimanenza del mutuo dei 30 milioni destinato già ad opere di carattere sanitario senza alcuna determinazione precisa.

3. Che così facendo, non si viene a danneggiare la sorte delle opere di risanamento di cui nella legge 19 luglio 1894. L'esecuzione di tali opere era stata sospesa sin dal 1896. La loro sospensione non è un fatto nuovo; essa continuerà a sussistere indipendentemente dalla nuova destinazione a dare alla rimanenza del mutuo.

Per riprendere le opere di risanamento occorre prima risolvere il problema finanziario sui modi di provvedere alla maggiore spesa di L. 14,617,748 17, cosa che non si può oggi nemmeno tentare per il vincolo della legge 24 dicembre 1896. Questo vincolo durerà sino al 1913. Si potrebbe, come una volta fu tentato, ridurre le opere di risanamento; ma tale riduzione sarebbe così profonda, che attuata, non renderebbe i benefici effetti, che da una opera di tale genere si ha diritto di pretendere.

Date, adunque, queste inesorabili condizioni, meglio è lasciare le opere di risanamento nello stato in cui si trovano senza pregiudicarne l'avvenire. Colle somme giacenti in cassa saranno completate le opere già incominciate e sospese; e dopo il 1913 si studierà il modo di potere concludere una nuova operazione di credito.

A questo programma non fa ostacolo la legge del 19 luglio 1894, perchè questa assegnò un termine di anni 25; sino al 1819, dunque, si ha tempo di provvedere, a meno che non si vorrà usufruire della proroga di cui all'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per pubblica utilità, ed allora si andrebbe col termine sino al 1928.

Infine, non bisogna dimenticare che delle nuove opere contemplate nell'art. 8 del progetto, due fanno parte di quelle a cui fu destinato il mutuo dei 30 milioni. Esse sono una parte della Via Roma col conseguenziale risanamento del vasto rione Stazione e del rione Itria, e le opere di fognatura delle strade esterne per le quali è necessario provvedere prima alla costruzione del collettore Molo, già approvato nel 1890, e sin ora appena iniziato.

Il Prosindaco
BONANNO.

PRESIDENTE. Leggo ora l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, emendato dal senatore Faina, ed accettato dal ministro del tesoro:

« Il Governo del Re è invitato a presentare nel più breve tempo possibile un nuovo disegno di legge inteso a:

« 1° Estendere gradualmente a tutti i comuni e provincie del Regno quei vantaggi che sono conseguibili nella contrattazione dei prestiti, tanto in contanti colla Cassa depositi e prestiti, quanto colla Sezione di credito comunale e provinciale, se ed in quanto questi vantaggi non arrechino aggravio allo Stato od agli Istituti sovventori;

2° Rendere unici ed omogenei il procedimento e la tutela per quegli enti che intendono di contrarre prestiti per riscatto di debiti, per trasformazione di prestiti o per opere pubbliche, sia che gli enti stessi ricorran per tale scopo agli Istituti sovventori predetti, oppure ad altri Istituti di credito ».

È aperto la discussione sull'ordine del giorno, di cui ho dato lettura.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Al primo capoverso dell'ordine del giorno, ove è detto: « Estendere gradualmente a tutti i comuni e provincie del Regno quei vantaggi » ecc., proporrei che si dicesse: « estendere gradualmente agli altri comuni ed alle altre provincie del Regno quei vantaggi » ecc., perchè non s'intendano esclusi quelli che con la presente legge ricevono il beneficio.

PRESIDENTE. Interrogo l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro del tesoro se intendano accet-

tare la modificazione proposta dal senatore Del Zio.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale ha accettato l'emendamento del senatore Faina.

Ora il senatore Del Zio ha uno scrupolo, perchè a lui parrebbe che, dicendosi: « a tutti i comuni e provincie », si venissero ad escludere quelli, ai quali questa legge è applicata.

L'Ufficio centrale accondiscende al desiderio dell'onor. Del Zio.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Accetto anch'io la modificazione proposta dal senatore Del Zio.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno, così modificato, suonerebbe:

« Il Governo del Re è invitato a presentare nel più breve tempo possibile un nuovo disegno di legge inteso a:

« 1° Estendere gradualmente agli altri comuni ed alle altre provincie del Regno quei vantaggi che sono conseguibili nella contrattazione dei prestiti, tanto in contanti colla Cassa depositi e prestiti, quanto colla Sezione di credito comunale e provinciale, se ed in quanto questi vantaggi non arrechino aggravio allo Stato od agli Istituti sovventori;

« 2° Rendere unici ed omogenei il procedimento e la tutela per quegli enti che intendono di contrarre prestiti per riscatto di debiti, per trasformazione di prestiti o per opere pubbliche, sia che gli enti stessi ricorran per tale

scopo agli Istituti sovventori predetti, oppure ad altri Istituti di credito ».

Nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(Approvato).

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato peralzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultati di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di due componenti della Commissione d'inchiesta per la marina militare in sostituzione di due dimissionari.

Senatori votanti 84

Il senatore Codronchi ebbe voti 60

»	Levi	»	41
»	Municchi	»	40
»	Cavasola	»	10

Eletto il senatore Codronchi.

Ballottaggio fra i senatori Levi e Municchi.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno continentale:

Senatori votanti. 72

Favorevoli 62

Contrari. 9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare.

II. Votazione per la nomina:

Di un Segretario nell'Ufficio di Presidenza;
Di un Commissario per la Biblioteca.

III. Interpellanza del senatore Vitelleschi al presidente del Consiglio ed al ministro degli affari esteri per conoscere quali sono gl'intendimenti del Governo in riguardo alla Somalia italiana ed al Benadir.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 287);

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905 (N. 326);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili e Guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 305);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 306);

Provvedimenti a favore delle Casse per gli invalidi della Marina mercantile (N. 325).

Approvazione di maggiori assegnazioni per la somma di L. 27,137 73 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 298);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 3,902,304 15 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 313);

Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese (N. 316);

Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della regia Zecca, e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede (N. 324).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 20 maggio 1904 (ore 12)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.